

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3668

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2005

—————

Istituzione, nella città-capoluogo di Trani, di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bari, del tribunale di sorveglianza, nonché del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione della legge 11 giugno 2004, n. 148, istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani, promulgata con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2004, pone alcune riflessioni ed offre opportunità sulla dislocazione delle istituzioni dello Stato.

La provincia di Barletta-Andria-Trani comprende un territorio di 1.537,86 chilometri quadrati, proveniente dalle province madri di Bari e Foggia, e conta oltre 380.000 abitanti.

I comuni che la compongono sono dieci, di cui sette (Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Spinazzola e Minervino Murge) provenienti dalla provincia di Bari e tre (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando) provenienti dalla provincia di Foggia.

La nuova provincia ha tre città capoluogo: Barletta, Andria e Trani.

È un territorio ricco di risorse naturali ed umane. Si può affermare che vi sono rappresentate tutte le attività produttive, dal primario, al secondario, al terziario: dalla produzione di vini pregiati (Rosso di Barletta, Moscato di Trani), agli oli di Andria, all'ortofrutta dei comuni della Valle dell'Ofanto (Trinitapoli, San Ferdinando); dall'industria del cemento e dell'estrazione di pietre e sale marino, al commercio di manufatti, in particolare tessile, abbigliamento, calzaturiero, a quello ittico (Bisceglie); dal turismo balneare di Margherita di Savoia a quello culturale.

Basti pensare all'immenso sito archeologico di Canosa di Puglia, città elevata a *municipium* da Roma antica repubblica, con i suoi templi, le terme, il ponte romano, gli ipogei, le tombe; al «Castel del Monte» di Andria, svevo, la cui effigie è riportata sul centesimo di euro, ai castelli normanni, svevi, angioini, aragonesi di Barletta e Trani, alle cattedrali, basiliche e palazzi patrizi.

Tutto contribuisce a rendere il territorio di straordinaria importanza e meritevole di attenzione.

La città-capoluogo di Trani da due secoli è sede di tribunale e fino al 1924 anche di Corte d'appello delle Puglie. Egualmente è sede di un supercarcere di sicurezza.

Tenuto conto sia dell'affollamento dei tribunali delle province madri, sia della necessità di non sottrarre tempo prezioso alle popolazioni, laboriose, della nuova provincia, il presente disegno di legge mira alla istituzione, nella città di Trani, di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bari, come recita l'articolo 1, e del tribunale di sorveglianza, nonché del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, come previsto dall'articolo 2, questi ultimi mancanti in tutto il Nord barese e nella provincia di Foggia.

L'articolo 3 del disegno di legge esplicita che non sussistono oneri a carico dello Stato, in quanto le sedi degli uffici di nuova istituzione saranno collocate presso quelle già esistenti ed il personale dipendente attinto da quello delle province madri e fra i vincitori di concorsi *in itinere* o già effettuati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A seguito della istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, di cui alla legge 11 giugno 2004, n. 148, è istituita nella città di Trani una sezione distaccata della Corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio ricompreso nella circoscrizione del tribunale di Trani, nonché sul territorio dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono istituiti nella città di Trani il tribunale di sorveglianza, il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le sedi degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge sono individuate presso le strutture del tribunale di Trani già esistenti. Alla copertura degli organici si provvede mediante trasferimento, a domanda, del personale già appartenente ai corrispondenti uffici giudiziari delle province di

Bari e di Foggia, nonché mediante assegnazione del personale da assumere a seguito dei concorsi già effettuati ovvero in corso di effettuazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della giustizia è stabilita la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 5, della legge 11 giugno 2004, n. 148.